

n. reg. gen.	4
n. reg. serv.	4
data	18-05-2020



COMUNE DI VILLA D'ALME'

Provincia di Bergamo

Via Locatelli Milesi n. 16

ORDINANZA DEL SINDACO

ULTERIORE PROROGA ORDINANZA N. 1 DEL 11/03/2020 IN MATERIA DI IGIENE - SANITA' E SICUREZZA PUBBLICA: CHIUSURA AL PUBBLICO DEI PARCHI FINO AL 31 MAGGIO 2020 SALVE PROROGHE IN RELAZIONE ALL'ANDAMENTO DELL'EPIDEMIA "COVID-19.

IL SINDACO

Richiamata la propria ordinanza n. 1 dell'11/03/2020 con cui è stata disposta la chiusura dei parchi pubblici;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da "COVID-19" un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in particolare, sul territorio della provincia bergamasca;

Dato atto che nel dpcm 8 marzo 2020, si dispongono, tra le altre, le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: "...evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.." e auspica, in via generale, l'applicazione di misure idonee ad evitare assembramenti di persone;

Visto l'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978;

Richiamati i commi 4 e 5 dell'art. 50 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definiscono le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di

provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità locale; la scrivente Autorità ha disposto la chiusura dei parchi pubblici sino al 3 aprile 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, avente ad oggetto:

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'interotteritorio nazionale”; che, all'art. 1, comma 1, lettera “e”, dispone che *“l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse”*; tale disposizione si applica dal 4 al 17 maggio 2020 ai sensi dell'art. 10, comma 1, del medesimo decreto;

Considerato che non risultano sussistere disposizioni regionali più restrittive per il periodo indicato;

Visto il comunicato n. 14 della cabina di regia operativa dell'UTES -C19 Valle Imagna- Villa d'Almè tenutasi in data 29/04/2020, recante “EMERGENZA COVID-19 . COMUNICATO N. 14– DPCM 26 APRILE 2020 Fase 2 – Linee Guida”, che in ordine ai parchi comunica le seguenti indicazioni: *“Considerato che il DPCM sulle aree a parco demanda al sindaco l'apertura di tali aree sempreché sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale, ma dispone altresì che le aree attrezzate a parco giochi siano ancora chiuse. Dato atto che anche in questo caso si dovrebbe garantire un monitoraggio atto ad evitare assembramenti e che le aree attrezzate a giochi non sono di fatto compartimentate rispetto al parco stesso per le motivazioni succitate la cabina di Regia di UTES-C19 consiglia la chiusura delle aree a parco comunale sino a nuove e più precise indicazioni”*;

Richiamata la propria ordinanza n. 2 del 29/04/2020 con cui, ritenendo che persistessero anche nel periodo dal 4 al 17 maggio 2020 le condizioni che hanno determinato di disporre la chiusura dei parchi, la scrivente Autorità ha disposto la **proroga 1) dal 4 maggio al 17 maggio 2020 della chiusura dei parchi pubblici**;

Ritenuto che tuttora persistano le condizioni che hanno sin qui determinato di disporre la chiusura dei parchi;

Visto l'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978;

Richiamati i commi 4 e 5 dell'art. 50 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definiscono le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità locale;

ORDINA :

- 1) per i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa, l'ulteriore **proroga dal 18 maggio al 31 maggio 2020 della chiusura** disposta con propria ordinanza n. 1 del 11/03/2020 **dei parchi pubblici**;
- 2) la data del 31 maggio 2020 s'intenderà ulteriormente prorogata, in automatico, in caso di eventuali ulteriori proroghe delle misure di prevenzione governative di carattere generale citate in premesse, fino al nuovo termine fissato dal Governo in relazione all'andamento dell'epidemia “COVID-19”.

**IL SINDACO
(Manuel Preda)**